

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Prof. Salvatore Sica - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1.RICORSO DELL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2.RICORSO DELL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIGGIO CRISTIAN SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3.RICORSO DEL SIG. MODESTO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/RENDE DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal sig. Modesto Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2019 INFLITTA AL SIG. FAVARIN GIANCARLO SEGUITO GARA LUCCHESE/ALESSANDRIA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 di Lucca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina